



federfarma

**federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 21 dicembre 2021
Uff.-Prot.n° UL/BF/18261/688/F7/PE
Oggetto: Green pass e obbligo vaccinale.
DPCM 17 dicembre 2021.
Intervento del Garante privacy 10/12/2021.
Nota del Ministero della salute sull'obbligo
della dose di richiamo

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Il DPCM 17 dicembre 2021 ha introdotto alcune novità normative riguardanti il Green pass e l'obbligo vaccinale. In particolare, con tale decreto:

- *è stata introdotta la possibilità di revoca del Green pass per i casi confermati positivi al Covid e per i Green pass ottenuti con modalità fraudolente;*
- *è stato introdotto l'obbligo della perdurante verifica del Green pass consegnato al datore di lavoro;*
- *è stato introdotto l'obbligo di fornire istruzioni corrette ai verificatori del Green pass, con particolare riguardo al divieto di controllare il Green pass rafforzato nei luoghi dove non è consentito, come ad esempio nei luoghi di lavoro;*
- *sono state disciplinate le modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte degli Ordini, per il tramite delle Federazioni nazionali, attraverso funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC*

Il comunicato del Garante privacy del 10 dicembre 2021 ha precisato che non è lecito controllare il Green pass rafforzato (derivante solamente da vaccinazione o guarigione) nei luoghi di lavoro ma solo il Green pass ordinario.

La nota del Ministero della salute divulgata con Circolare FOFI prot. n. 202100013119/AG del 20 dicembre 2021 ha precisato che, a decorrere dal 15/12/2021, l'obbligo della dose di richiamo per i professionisti sanitari sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario.

Infine, nella presente circolare si precisa che i soggetti collaboratori di farmacia che non esercitano professioni sanitarie (magazzinieri, commessi ecc.) non sono sottoposti all'obbligo vaccinale.

PRECEDENTI:

Circolari Federfarma n. 365 del 18/6/2021; n. 419 del 21/7/2021; n. 520 del 23/9/2021; n. 637 del 22/11/2021; n. 651 del 30/11/2021

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





Federfarma ha cura di informare le organizzazioni in indirizzo e le farmacie associate in merito ad alcune modifiche del DPCM 17 giugno 2021 introdotte dal DPCM 17 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 17 dicembre 2021) che riguardano il Green pass e l'obbligo vaccinale.

Inoltre, Federfarma coglie l'occasione per diramare alcune ulteriori informazioni inerenti la disciplina del Green pass rafforzato e l'obbligo vaccinale anche alla luce del comunicato del Garante privacy del 10 dicembre 2021 e della nota del Ministero della salute divulgata con Circolare FOFI prot. n. 202100013119/AG del 20 dicembre 2021.

1. REVOCA DEL GREEN PASS (art.8. comma 5, DPCM 17 giugno 2021)

Il Dpcm 17 dicembre 2021 ha finalmente dato attuazione alla norma che prevedeva la revoca del Green pass in caso di soggetto confermato positivo. La revoca è attuata automaticamente in caso di comunicazione al sistema TS da parte dei soggetti preposti di un caso confermato positivo al COVID, secondo le circolari del Ministero della salute.

Il sistema notifica automaticamente la revoca al cittadino destinatario del provvedimento. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde covid di guarigione della positività che l'ha generata.

Inoltre il decreto in commento ha previsto la revoca del Green pass in caso di certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino risultata difettosa.

2. GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO.

2.1 Verifica della perdurante validità del Green pass consegnato dal dipendente (art.13 comma 16, cit.).

Il decreto ha specificato che nel caso in cui il lavoratore abbia deciso, ai sensi della normativa vigente, di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, la verifica deve essere fatta in modo tale da accertare la validità del Green pass nel corso del tempo, stante la possibilità di revoca dello stesso.

2.2 Il Green pass rafforzato non può essere controllato per accedere ai luoghi di lavoro (art.15, comma 10, cit.)

Il decreto ribadisce che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di verificare il possesso del Green pass rafforzato (di avvenuta vaccinazione o guarigione) esclusivamente nei casi in cui sia previsto espressamente dalla legge.

A tal proposito, si coglie l'occasione di specificare che, come affermato dal Garante della privacy con comunicato del 10 dicembre 2021, (clicca [qui](#)) attualmente non deve essere richiesto il Green pass rafforzato (derivante esclusivamente da vaccinazione o guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può richiedere il Green pass rafforzato neanche ai lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale, in quanto la competenza ad accertare l'eventuale inadempimento dell'obbligo

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





vaccinale è stata attribuita esclusivamente all'Ordine competente per territorio, che deve notificare l'eventuale inadempimento al datore di lavoro.

3. VERIFICHE DEL RISPETTO DELL'OBBLIGO VACCINALE (Art. 17-quinquies, cit.)

3.1 Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie attraverso funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC –

Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, il Ministero della salute rende disponibili alle Federazioni degli Ordini specifiche funzionalità, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli iscritti.

Le funzionalità di tale sistema, in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie, nel rispetto della privacy.

3.2 Comunicazione degli esiti delle verifiche da parte dell'Ordine al datore di lavoro

All'esito dell'istruttoria prevista dalla legislazione vigente, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, nel rispetto della privacy.

3.3 Annotazione sull'albo della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie

La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in capo al soggetto inadempiente l'obbligo vaccinale, è annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonché ove esistente, nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria.

4. DECORRENZA DELL'OBBLIGO VACCINALE IN RELAZIONE ALLA DOSE DI RICHIAMO

Si informa inoltre che la FOFI con propria Circolare prot. n. 202100013119/AG del 20 dicembre 2021 ha comunicato che il Ministero della Salute (allegato n.1), a seguito della richiesta congiunta di chiarimenti delle Federazioni delle professioni sanitarie sull'utilizzo della piattaforma PN-DGC, ha precisato che a decorrere dal 15 dicembre 2021 **l'obbligo della dose di richiamo per i professionisti sanitari sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021 (cfr. circolare federale n. 13343 del 24/11/2021).**

Sin dal 15esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, per i farmacisti che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo restituirà il messaggio di "obbligo non rispettato", in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





Pertanto, a partire dal 15 dicembre p.v., **i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 150 giorni dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all'Ordine professionale di appartenenza.**

La richiesta di prenotazione deve essere effettuata in modo tale che la vaccinazione sia eseguita al massimo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito ad adempiere da parte dell'Ordine.

Federfarma consiglia a tutte le organizzazioni in indirizzo di avviare le opportune interlocuzioni con la Regione affinché vengano stabiliti degli slot specifici riservati anche a farmacisti al fine del rispetto dell'obbligo vaccinale, comprensivo della dose di richiamo.

In tal senso si ricorda che il Commissario straordinario, con propria recente nota Circolare del 26 novembre 2021 (cfr. *Circolare Federfarma n.650 del 30/11/2021*), aveva chiesto alle Regioni di stabilire una priorità nelle prenotazioni per i soggetti per le quali la vaccinazione è obbligatoria, di istituire per i medesimi soggetti l'opzione di accesso diretto agli hub senza prenotazione e linee dedicate sia per il ciclo primario che per i richiami.

COLLABORATORI NON FARMACISTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO VACCINALE

A seguito di numerosi quesiti posti dal territorio, Federfarma specifica il nuovo articolo 4 del DL 44/2021, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 172/2021, riserva l'obbligo vaccinale agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge n.43/2006, tra i quali non rientra il personale che non esercita una professione sanitaria in farmacia (come ad esempio, i commessi e i magazzinieri).

Conseguentemente, fermo restando l'auspicabile adesione di tutto il personale della farmacia alla campagna vaccinale ai fini di garantire un elevato grado di sicurezza dei lavoratori e degli utenti, tale personale non è sottoposto all'obbligo vaccinale ma, al pari degli altri lavoratori, è soggetto all'obbligo generalizzato di detenere un valido Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegato n.1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





Roma, 20/12/2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100013119/A.G.
Oggetto: Obbligo vaccinale- art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i.: chiarimenti per l'utilizzo della piattaforma.
Circolare n. 13391
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Obbligo vaccinale: chiarimenti per l'utilizzo della piattaforma PN-DGC.

Si fa seguito e riferimento a quanto comunicato con la circolare n. 13362 del 1.12.2021, per informare che il Ministero della Salute ([clicca qui](#)), a seguito della richiesta congiunta di chiarimenti delle Federazioni delle professioni sanitarie sull'utilizzo della piattaforma PN-DGC, ha precisato che l'obbligo della dose di richiamo per i professionisti sanitari sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021 (cfr. circolare federale n. 13343 del 24/11/2021).

Sin dal 15esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, per i farmacisti che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo restituirà il messaggio di "*obbligo non rispettato*", in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio.

Pertanto, a partire dal 15 dicembre p.v., i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 150 giorni dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all'Ordine professionale di appartenenza. L'iscritto non sarà sospeso laddove presenti la richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 dalla ricezione dell'invito ad adempiere i sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. 44/2021 e s.m.i..

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Tel. 0659942440 / Fax 0659942015
e-mail: direzionesistemainformativo@sanita.it
pec: dgsi@postacert.sanita.it

0019018-03/12/2021-DGSISS-
DGSISS-P
<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

FNOMCeO
Federazione Nazionale Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
presidenza@fnomceo.it

FOFI
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
presidenza@fofi.it

FNOVI
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it

FNCF
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici
e Fisici
presidente@chimicifisici.it

TSRM-PSTRP
Federazione nazionale Ordini dei Tecnici
sanitari di radiologia medica, delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione
presidente@tsrm-pstrp.org

FNOPO
Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@fnopo.it

FNOPI
Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche
federazione@fnopi.it

ONB
Ordine Nazionale dei Biologi
segreteria@onb.it

CNOP
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
info@psy.it

p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio legislativo

Alla Direzione generale delle professioni
Sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.

Sede

OGGETTO: Chiarimenti per l'utilizzo della piattaforma PN-DGC.

In riferimento alla richiesta del 1°c.m., prot n. 1502/2021, di pari oggetto, si trasmette in allegato la nota di chiarimenti predisposta dalla Sogei S.p.a., che gestisce la Piattaforma nazionale DGC per conto della scrivente.

Con riguardo all'ultimo quesito posto da codeste Federazioni, si rappresenta che l'ufficio legislativo di questo Ministero ha precisato quanto segue.

Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, l'obbligo della dose di richiamo sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021.

In definitiva, sin dal primo giorno successivo ai 5 mesi dal completamento del relativo ciclo vaccinale primario, per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo dovrà restituire il messaggio di "obbligo non rispettato", in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio.

Resta fermo che, a partire dal 15 dicembre p.v., i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 5 mesi dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all'Ordine professionale di appartenenza. La sospensione non sarà comminata laddove l'inoculazione intervenga nel termine massimo di 20 giorni dall'invito rivolto, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, ai professionisti sanitari.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Viggiano